

LA PERIMETRAZIONE DELLA POSIZIONE DI GARANZIA E LA GESTIONE DEI RISCHI.

***ELISKI, GHIACCIAI E VALANGHE NELLE DECISIONI DEL TRIBUNALE DI AOSTA
E DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO***

di Riccardo Crucoli

(Giudice penale del Tribunale di Genova.

Membro del Comitato Editoriale della Rivista di Diritto Sportivo)

Sommario: Premessa - 1. La vicenda e la posizione degli imputati. - 2. La sentenza di primo grado: il coordinatore a terra e l'amministratore della società di *eliski*. - 3. La sentenza di primo grado: la guida alpina "accompagnatore". - 4. La sentenza di primo grado: la causa di per sé idonea a cagionare l'evento. - 5. La sentenza di secondo grado: le conferme. - 6. Considerazioni conclusive.

Premessa

È giunto al secondo grado di giudizio il caso già deciso dalla sentenza n. 80/2020, resa il 24.2.2020 e depositata il 21.4.2020, con la quale il Tribunale di Aosta aveva accertato la responsabilità per la morte di uno sciatore, impegnato – durante una escursione di *eliski* – ad effettuare la discesa di un pendio nevoso sito tra la Valgrisanche e il ghiacciaio della Glaietta. Lo sciatore era stato trasportato da un elicottero in vetta e, unitamente ad un gruppo condotto da una guida alpina di nazionalità francese, aveva percorso un ripido pendio segnalato come chiuso dal c.d. "coordinatore a terra"; durante la discesa una valanga si era staccata dalla parte alta della valle ed aveva investito in pieno l'uomo (il quale, nel tragitto, aveva perduto gli sci, era rimasto fermo a metà del percorso e non era riuscito a fuggire, a differenza degli altri membri del gruppo), provocandone il decesso per asfissia.

In seguito a quanto occorso, la Procura aostana disponeva il rinvio a giudizio, in relazione al delitto p. e p. degli artt. 110 c.p., 40 cpv. e 589 c.p., di tre persone:

- la guida alpina che aveva accompagnato il gruppo di scialpinisti (del quale faceva parte la persona deceduta), accusata di non aver ottemperato con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia ricoperta in funzione dell'incarico ricevuto;
- la guida alpina che aveva le funzioni di coordinatore a terra, per non aver inibito la discesa nel pendio a rischio;
- l'amministratore unico della società titolare dell'attività di *eliski*, per non aver gestito il servizio in modo adeguato.

Il giudice di primo grado (con sentenza già pubblicata in questo Osservatorio: [https://www.coni.it/images/rivistadirittosportivo/Osservatorio Sport Invernali/Trib. Aosta n. 80 del 2020.pdf](https://www.coni.it/images/rivistadirittosportivo/Osservatorio_Sport_Invernali/Trib._Aosta_n._80_del_2020.pdf)) assolveva il coordinatore a terra e l'amministratore della società, con una motivazione sintetica, chiara e del tutto condivisibile. Il Tribunale condannava, invece, la guida alpina-accompagnatore per omicidio colposo, in ragione del comportamento tenuto, connotato da "*gravissime leggerezze ed imprudenze*" (cfr. pag. 21 della sentenza).

Tale decisione era sottoposta al vaglio della Corte di Appello di Torino unicamente dal difensore dell'imputato condannato, non avendo la Procura di Aosta o la Procura Generale di Torino impugnato la sentenza nella parte in cui ha proceduto ad assolvere gli altri due imputati (segno, evidentemente, che la decisione era corretta e motivata in modo esauriente).

Con sentenza resa il 25.10.2022, depositata il 27.10.2022, la Corte di Appello respingeva in sostanza le doglianze difensive, riformando la decisione di primo grado solamente per la pena, con concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

Il percorso motivazionale delle due pronunce, perfettamente uniforme, permette di effettuare un breve esame delle questioni più rilevanti, di assoluto interesse generale per la pratica dello sport in montagna e non certo limitate alla specifica attività di *eliski*.

1. La vicenda e la posizione degli imputati

Il 5 marzo 2017 alcuni dipendenti di una società francese avevano deciso di intraprendere attività di *eliski* in Valgrisenche e si erano affidati ad una società locale; poiché il giorno prima aveva nevicato copiosamente, il responsabile della base *eliski*, unitamente ad una guida

alpina, aveva effettuato il sorvolo della zona per verificare le condizioni del manto nevoso e, in sostanza, la percorribilità degli itinerari di scialpinismo.

Il responsabile della base *eliski*, lasciato in vetta dall'elicottero su elisuperficie occasionale, effettuava la discesa di un itinerario per avere contezza, in concreto, della situazione. La neve abbondante, il vento in quota, il bollettino valanghe (in cui risultava un pericolo marcato di grado 3) e l'acclività dei pendii facevano ritenere sicuri, e conseguentemente aprire, solo tre itinerari su diciotto, vietando l'accesso ai restanti percorsi.

Le decisioni erano comunicate non già ai clienti, bensì alle guide alpine presenti presso la base *eliski* prima che le "rotazioni" (ovvero, i trasferimenti in quota con gli elicotteri) avessero inizio. Alla riunione non erano presenti, però, le due guide alpine francesi (una delle quali era l'accompagnatore dello sciatore poi deceduto) che giungevano in ritardo alla riunione ed erano aggiornate dal responsabile sulla situazione a terra.

Tutto questo avveniva tra le ore 7:30 e le ore 8:30; subito dopo le condizioni meteo miglioravano e si accertava che una parte del ghiacciaio del Giasson aveva già scaricato uno strato dell'accumulo nevoso, ragione per la quale gli itinerari percorribili divenivano quattro, rimanendo impraticabili tutti gli altri.

Alle ore 11:20 circa, la guida alpina che aveva effettuato il primo sorvolo (assieme al responsabile a terra) comunicava a quest'ultimo di aver visto alcuni scialpinisti passare per uno degli itinerari vietati, in particolare lungo il percorso denominato "tsa" o "chalet"; il responsabile ribadiva via radio (in italiano) a tutte le guide di non effettuare la discesa in quel tratto, giudicato ancora non sicuro e già in precedenza interdetto. Nonostante tale avviso, una guida alpina chiedeva di essere recuperato, unitamente ai clienti, a valle dell'itinerario interdetto.

Evidentemente, le disposizioni impartite dal responsabile a terra non venivano seguite dai singoli professionisti, tanto è vero che anche la guida-accompagnatore, poi condannata in primo grado, conduceva i propri clienti sul predetto percorso, inizialmente caratterizzato da neve perfetta e pendenza moderata, ma poi molto più ripido; nel corso della discesa uno dei clienti, dopo aver perso gli sci ed essersi fermato proprio nel mezzo del tracciato, non riusciva

a scendere ed a raggiungere la guida e gli altri clienti, nel frattempo posizionatisi a valle; solo un collega del ragazzo, che lo seguiva, riusciva a raggiungerlo e ad aiutarlo.

Nel frattempo, però, dal ripido pendio sovrastante si staccava una valanga e, mentre la guida francese e gli altri clienti, con indosso gli sci, riuscivano a mettersi in salvo, il ragazzo già caduto, e senza sci ai piedi, veniva travolto dalla massa nevosa.

Il soccorso alpino intervenuto sul posto trovava il corpo del giovane, deceduto per asfissia acuta.

La dinamica del fatto veniva ricostruita in modo certo grazie alle testimonianze dei vari protagonisti della vicenda, oltre che in forza delle riprese effettuate con una action-camera indossata da un componente del gruppo.

2. La sentenza di primo grado: il coordinatore a terra e l'amministratore della società di *eliski*

All'esito delle indagini, la Procura aveva accusato:

- il coordinatore a terra, per aver concorso a cagionare l'evento, avendo agito con colpa ed, in particolare, perché egli non aveva tenuto alcuna riunione informativa; non aveva evidenziato adeguatamente le condizioni di pericolo; non aveva fornito informazioni supplementari - data la rilevante situazione di pericolo e l'evidente inesperienza del gruppo di utenti francesi -; non aveva valutato i rilevanti pericoli derivanti anche dal bollettino meteo; non era intervenuto nonostante la notizia che la discesa dello "tsa" era stata percorsa da alcuni sciatori; aveva consentito l'attività di *eliski* e la sua prosecuzione, nonostante la pericolosità della situazione e l'indisciplina dei gruppi;
- il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività di *eliski*, similmente a quanto sopra indicato, per non aver valutato in modo adeguato le condizioni di pericolo e non aver organizzato l'attività in modo da fornire informazioni puntuali e capillari a tutti i gruppi; per non aver limitato il numero di sorvoli in una situazione estremamente pericolosa.

È evidente che la responsabilità penale in esame riveste in sostanza natura di omissione impropria colposa (e, infatti, l'accusa indica nell'addebito gli artt. 40 cpv. e 589 c.p.), tuttavia, è fondamentale – prima ancora di valutare i profili di colpa e, dunque, di prevedibilità ed

evitabilità dell'evento – ricercare l'esistenza di una eventuale posizione di garanzia esistente in capo ai due imputati.

La fonte della posizione di garanzia del coordinatore a terra si rinviene nella disciplina di settore e, cioè, nella l.r. 4.3.1988 n. 15, concernente l'attività di volo alpino, nonché nella convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della predetta legge, tra la società di *eliski* privata ed il Comune di Valgrisenche. Tale convenzione stabilisce che il coordinatore a terra deve, per l'appunto, coordinare l'attività di *eliski* (trasporto e discesa), valutare le condizioni meteo e nivologiche del comprensorio nel suo complesso, informare su tali condizioni gli accompagnatori ed eventualmente precludere macro aree da lui ritenute non idonee all'attività di *eliski*; informare gli accompagnatori riguardo l'esistenza di vincoli ambientali e divieti posti dalle autorità pubbliche.

Nessun particolare obbligo, rilevante per il processo, discendeva sul responsabile della società di *eliski* in base alla predetta legge e alla convenzione, avendo egli unicamente il dovere di apprestare il servizio in modo conforme alle richieste del Comune.

Il perimetro della posizione di garanzia (e, dunque, il contenuto da essa derivante) è ben chiarito dai doveri gravanti sull'accompagnatore, e, cioè, sulla guida alpina che in concreto accompagna i clienti sui percorsi di sci alpinismo.

In forza dell'art. 3 della convenzione l'accompagnatore:

- sceglie, insieme al pilota dell'elicottero, quale elisuperficie occasionale utilizzare, tenuto conto della situazione del manto nevoso e delle condizioni in loco;
- assiste, dopo lo sbarco, un solo gruppo di sciatori elitrasportati, composto al massimo da sette unità;
- sceglie “*liberamente*”, e sotto la propria responsabilità, gli itinerari di discesa all'interno del comprensorio di *eliski*, a meno di limitazioni imposte dal coordinatore a terra;
- è responsabile dell'incauta esposizione a rischi oggettivi dei clienti a lui affidati, dal momento dello sbarco e fino al termine della discesa.

Come è agevole notare dall'analisi delle varie posizioni, si è in presenza di una scala decrescente di responsabilità:

- il titolare dell'impresa di *eliski* deve creare una organizzazione rispettosa, in linea generale, delle indicazioni provenienti dalla pubblica amministrazione e fornire adeguata risposta alle esigenze di sicurezza dei clienti, mettendo loro a disposizione non solo un elicottero, ma anche un insieme di professionisti preparati rispetto al pericolo da fronteggiare;
- il coordinatore a terra deve dare concretezza alle linee operative del titolare, gestendo i sorvoli e fornendo – a livello di macroarea – indicazioni sulla praticabilità o meno degli itinerari, informandone le singole guide;
- queste ultime, infine, figurano quali unici responsabili dell'attività svolta a terra, accompagnando (è il caso di ricordarlo) i clienti nei percorsi scelti liberamente, ovviamente nel rispetto di eventuali limitazioni circa la percorribilità.

Solo sull'accompagnatore, dunque, grava l'obbligo di gestire concretamente la discesa degli sciatori e solo lui risponde dell'incauta esposizione a rischi oggettivi.

È proprio in ragione di tale perimetrazione della posizione di garanzia che il Giudice di primo grado è giunto ad assolvere il coordinatore di terra ed il legale rappresentante della società.

Il primo, effettuando il sorvolo del comprensorio e provando una discesa all'interno di un percorso segnalato, ha concretamente vagliato le condizioni meteo e nivologiche della macro area ed ha deciso, sulla base di una valutazione non astratta, ma ben adesa alla realtà del momento, di interdire ben 15 dei 18 itinerari percorribili nella zona. Non solo, egli ha anche informato in modo corretto e tempestivo le guide, seguendo poi l'evolversi della situazione (peraltro, consentendo la discesa su di un itinerario inizialmente interdetto) ed informando in modo comprensibile tutte le guide alpine.

Il punto nodale consiste nell'affermazione – assolutamente chiara e condivisibile – che la posizione di garanzia di “copertura” sullo specifico evento realizzatosi non era rivestita dal coordinatore a terra, che aveva il dovere di indicare gli itinerari interdetti e quelli praticabili, ma non già di vigilare e controllare sul corretto operato delle guide alpine “accompagnatori” dei clienti. La scelta degli itinerari, eventualmente anche in violazione delle disposizioni impartite dal coordinatore, ricadeva indiscutibilmente sulle guide che conducevano i clienti. A ciò il Giudice di prime cure aggiunge la notazione (di “rinforzo” per l'assoluzione, giacché l'assenza di posizione di garanzia rende superfluo l'esame dei profili soggettivi) che, nel caso

in esame, il coordinatore a terra aveva agito in modo esente da colpa, valutando correttamente lo stato dei luoghi, come dimostrato dal fatto che negli itinerari aperti non si è riscontrato alcun distacco, spontaneo o indotto, di valanghe, mentre la massa nevosa è caduta proprio nell'itinerario interdetto.

Si tratta di una notazione funzionale ad evidenziare la gravità della colpa esistente in capo alla guida-“accompagnatore”, che non solo non si è resa conto del rischio affrontato dai clienti, posti in pericolo dalla sua personale scelta, ma ha, altresì, violato le disposizioni fornite dal coordinatore, certamente più esperto di lui e, dunque, in grado di fornire un parametro di prevedibilità dell'evento assai credibile (un evento, dunque, previsto e non solo prevedibile).

Ragionamento ancor più semplice ha condotto all'assoluzione del legale rappresentante della società di *eliski*, dal momento che la sua posizione di garanzia era circoscritta all'apprestamento del servizio di *eliski* con modalità corrette, mentre *“non aveva certamente il dovere di presenziare personalmente alle singole attività... poiché la valutazione in concreto delle condizioni di pericolo e le decisioni sul numero e la frequenza dei trasporti degli sciatori sugli elicotteri erano demandate alle scelte del coordinatore a terra”*.

La corretta perimetrazione della posizione di garanzia esistente in capo ai due soggetti ha condotto, pertanto, ad una assoluzione doverosa, poiché l'evento (il decesso dello sciatore a seguito della caduta della valanga) si pone fuori dall'area “coperta” dai doveri di controllo e protezione cui erano tenuti i due imputati.

3. La sentenza di primo grado: la guida alpina “accompagnatore”

Nelle ragioni che hanno condotto all'assoluzione dei primi due imputati, risiedono già le motivazioni per la condanna del terzo.

Infatti, sull'accompagnatore, a maggior ragione se dotato di specifica competenza in quanto guida alpina, gravano penetranti doveri di protezione verso i clienti. Egli ha il preciso onere di proteggere gli sciatori dai pericoli che insistono nel percorso di alta montagna. Tale dovere, nel caso di specie, è stato gravemente violato, poiché la guida ha consapevolmente scelto (come emerge dall'istruttoria dibattimentale e dallo stesso esame dell'imputato) di non

seguire le disposizioni impartite dal coordinatore a terra ed ha agito in modo imprudente, data la situazione del terreno (acclività del pendio, trappole morfologiche), della neve (ventata, abbondante, con marcato pericolo di valanga) e il tipo di clienti (almeno uno dei quali era palesemente inesperto).

Non solo, dunque, esistenza di una posizione di garanzia, ma anche colpa, ovvero sussistenza di una posizione di garanzia, fondante un addebito per omissione impropria *ex art. 40 cpv. c.p.*, unitamente al profilo soggettivo della negligenza, imprudenza, imperizia, o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline *ex art. 43 c.p.*

4. La sentenza di primo grado: la causa di per sé idonea a cagionare l'evento

Uno degli argomenti utilizzati dalla difesa, ed avente un notevole interesse teorico, concerne l'esistenza di una causa sopravvenuta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41, c. 2, c.p., idonea ad interrompere il nesso di causa.

Come noto, è possibile escludere il rapporto di causalità tra un'azione od omissione e l'evento nel caso in cui, all'interno del percorso eziologico, si inserisca una causa sopravvenuta che sia stata da sola sufficiente a determinare l'esito lesivo.

Ad avviso della Difesa, la valanga non si sarebbe verificata per cause naturali, bensì per il passaggio di un altro gruppo di sciatori che, transitando a monte dei clienti dell'imputato, avrebbero cagionato il distacco della massa di neve che ha, poi, travolto lo sciatore, determinandone la morte.

Sarebbe questa la circostanza capace di interrompere il nesso di causa tra la condotta dell'imputato e l'evento morte del suo cliente.

Senonché in dibattimento non è stata accertata la presenza di altri sciatori soprastanti il pendio, ma soprattutto si è ribadito che *“è nozione elementare in tema di responsabilità colposa c.d. per assunzione che il soggetto che si assume contrattualmente l'obbligo di proteggere altri da eventuali pericoli deve agire secondo prudenza per garantire la sicurezza contro ogni eventuale rischio, sia esso proveniente da cause naturali che da fattori o comportamenti umani”* (cfr. pag. 19 della sentenza).

Non solo: è lo stesso articolo 41 c.p. citato dalla Difesa a prevedere che il concorso di cause, preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità. Pertanto, se anche fosse stata provata la presenza di altri sciatori lungo il pendio sovrastante e se anche fosse a loro riconducibile il distacco (provocato) della valanga, non si assisterebbe comunque ad una prova liberatoria per l'imputato.

L'accompagnatore avrebbe potuto ottenere l'assoluzione unicamente nel caso in cui avesse dimostrato che la causa indipendente (il transito di terzi) era del tutto imprevedibile; in altri termini, l'imputato avrebbe dovuto dimostrare che il decesso dell'accompagnato non era dovuto alla violazione delle indicazioni fornite dal coordinatore a terra, né alla scelta di un itinerario interdetto, bensì era dipeso dal distacco di una valanga per "causa indipendente" (il passaggio imprevedibile di altri sciatori). Dimostrando l'imprevedibilità di una causa indipendente, da sola idonea a cagionare l'evento lesivo, avrebbe potuto dare la prova liberatoria, non tanto in relazione al proprio agire colposo (comunque presente, stante la violazione di obblighi precauzionali) quanto alla causalità di tale colpa.

Ma già nella descrizione dell'ipotesi si annida la risposta all'obiezione difensiva: *“il concomitante transito lungo l'itinerario di altri scialpinisti era da ritenersi concretamente prevedibile, posto che altri gruppi di scialpinisti erano presenti...oltre a ciò...un transito di sciatori lungo l'itinerario vietato era concretamente avvenuto poco prima, come è inequivocabilmente attestato dalla presenza di tracce lungo il percorso dello “chalet”, presenza di tracce addirittura riferita dall'imputato e dunque tale transito non può costituire un fattore eccezionale o imprevedibile”*.

5. La sentenza di secondo grado: le conferme

La correttezza di tale impostazione è certificata dalla disamina operata poche settimane or sono dalla Corte di Appello di Torino.

Il Giudice di secondo grado ha ribadito la perimetrazione dei compiti spettanti al coordinatore a terra (che *“non ha poteri di polizia che gli consentano di fermare chi non si attiene alle*

indicazioni”, cfr. pag. 7 della sentenza), la corretta esecuzione degli stessi e, per contro, la violazione delle regole cautelari da parte dell’accompagnatore.

Nel provvedimento sono analiticamente affrontate, e respinte in modo argomentato, le ragioni di doglianza della difesa ed, in particolare, si afferma che:

- l’imputato ha ricevuto informazioni chiare, comprensibili e complete da parte del coordinatore, che lo ha reso edotto a più riprese dell’apertura di soli tre itinerari, poi divenuti quattro;
- nel corso della mattinata la chiusura della gran parte dei percorsi era ribadita anche in occasione dell’apertura di una quarta via (del Giasson) e dell’allerta per la segnalata discesa su itinerario interdetto da parte di altra guida (il coordinatore, infatti, informava tutte le guide, via radio, che il tracciato “tsa” era interdetto);
- l’accompagnatore non aveva il potere di scegliere autonomamente e legittimamente se violare le disposizioni del coordinatore a terra; non solo è la logica a condurre a tale conclusione, ma anche il disposto della convenzione che indica la libertà della guida come non assoluta, bensì *“vincolata alle limitazioni indicate dal coordinatore a terra”* (art. 3 della convenzione).

Ancor più dirimente è la motivazione riguardante la doglianza connessa con la presenza di una causa sopravvenuta *ex art. 41, comma 2, c.p.* La Corte di Appello, infatti, afferma che: *“la causa che ha provocato il distacco della valanga è irrilevante...una volta che l’imputato ha consapevolmente deciso di portare il suo “gruppo” su un tracciato che era interdetto in quanto pericoloso (specificamente per il rischio elevato di valanghe), violando le espresse prescrizioni dell’art. 3 della convenzione, la circostanza che proprio nel punto vietato sia accaduto l’incidente e che l’incidente sia stato causato proprio dal distacco di una valanga che ha investito il gruppo, è elemento sufficiente a comprovare la responsabilità colposa dell’imputato, a prescindere da quale sia stata la causa del distacco della massa nevosa.*

È infatti principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che, in tema di reati colposi omissivi, l’effetto interruttivo del nesso causale può sussistere solo ove si verifichi una circostanza che introduca un rischio “radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il

garante è chiamato a governare” (Cass. Sez. 4^a n. 22691 del 25.2.2020; Cass. Sez. 4^a n. 123 del 11.12.2018)”.

Poiché, dunque, il rischio di valanga era ben noto alla guida e poiché era prevedibile la condotta imprudente di un altro gruppo di sciatori, l'imputato – nella sua qualità di guida alpina e accompagnatore – avrebbe dovuto tenere la condotta alternativa lecita, consistente nel percorrere i tracciati consentiti e non già uno di quelli chiusi proprio per il pericolo “generico” di valanga.

Anche a ritenere provato che il distacco della valanga fosse stato causato dal passaggio di terzi (circostanza che, invece, non è stata dimostrata dalla difesa), correttamente il Giudice di primo grado e poi la Corte di Appello hanno ritenuto che comunque non si sarebbe in presenza di un rischio “radicalmente esorbitante” rispetto a quello che l'imputato era chiamato a governare e, dunque, non si può parlare di interruzione del nesso causale.

6. Considerazioni conclusive

Le due sentenze qui in commento applicano in modo giuridicamente ineccepibile principi ormai consolidati, quali, ad esempio, la natura della causa sopravvenuta, *ex art. 41*, primo e secondo comma, c.p., il perimetro della posizione di garanzia, la causalità della colpa.

La difficoltà del processo e del caso trattato, invero, si coglie nel calare tali principi in una materia assai peculiare, come la discesa in “territorio aperto” a seguito del trasporto con *eliski*. Sotto tale angolo prospettico, gli utenti del sistema giustizia debbono considerare la difficoltà di reperire le fonti giuridiche che debbono essere poste a base della decisione, nonché l'estrema specificità di alcuni ambiti, proprio come quello in esame.

In particolare, per poter giudicare la responsabilità degli imputati è stato indispensabile valutare l'allegato A) alla deliberazione della giunta regionale della Valle d'Aosta n. 1342 del 7.10.2016, in vigore al momento dei fatti, nel quale erano contenute indicazioni precise sulle definizioni (art. 1), sulla normativa aeronautica (art. 2) e sulle figure responsabili dell'attività (art. 3).

Come si ricorderà, è stato proprio grazie all'esame di tale ultimo articolo che si è potuto ricostruire con esattezza quali erano i compiti del coordinatore a terra (ovvero, valutare le

condizioni meteo del comprensorio, informarne gli accompagnatori, precludere macro aree) e degli accompagnatori (in particolare, con riferimento alla responsabilità per l'incauta esposizione a rischi oggettivi dei clienti a lui affidati dal momento dello sbarco fino al termine della discesa).

Si tratta di una normativa molto precisa (e soggetta a successive modifiche proprio in conseguenza delle “*criticità emerse in sede di prima applicazione della DGR 1342/2016*” - cfr., ad esempio, la nuova procedura per autorizzazione mappe *eliski* -) che indica i compiti, gli obblighi ed i doveri dei soggetti interessati ad una pratica sportiva di per sé connotata da una rilevante pericolosità.

Abstract: *Nell'attività di elisky, solo sull'accompagnatore grava l'obbligo di gestire concretamente la discesa degli sciatori e solo lui risponde dell'incauta esposizione a rischi oggettivi. Il soggetto che si assume contrattualmente l'obbligo di proteggere altri da eventuali pericoli deve agire secondo prudenza per garantire la sicurezza contro ogni eventuale rischio, sia esso proveniente da cause naturali che da fattori o comportamenti umani. In tema di reati colposi omissivi, l'effetto interruttivo del nesso causale può sussistere solo ove si verifichi una circostanza che introduca un rischio radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare.*

Parole chiave: *elisky; valanga; omicidio colposo; posizione di garanzia; guida alpina-accompagnatore; interruzione del nesso causale.*

PDF sentenza